





Ministero dell'Istruzione e del Merito



LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY: LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

IL RPD COME FIGURA AL CENTRO
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Matteo Timiani
Funziario
Dipartimento realtà pubbliche
Garante per la protezione dei dati personali



L'IMPORTANZA DEL RPD

LA MISSION

Assiste il titolare/responsabile nel controllo del rispetto a livello interno del Regolamento (cons. 97)

Doppia connotazione

- È un **consulente** del titolare/responsabile
- Svolge funzioni di **controllo** sui trattamenti

LE FONTI

- Artt. 37, 38, e 39 e cons. 97 del Regolamento
- **Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dati (ora Comitato europeo per la protezione dei dati)**
- Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato dal Garante il 29 aprile 2021
- **FAQ del Garante, sia per l'ambito pubblico che per quello privato**
- Manuale RPD "Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea", approvato dalla Commissione europea nel luglio 2019

L'IMPORTANZA DEL RPD

Punto di contatto con l'Autorità

Ruolo di “**facilitatore**”, in quanto facilita l'accesso, da parte dell'Autorità, ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti e per l'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi

Supporto necessario:

- da un lato, al titolare/responsabile, al fine di individuare la documentazione e le informazioni corrette e pertinenti da fornire all'Autorità (*provv. 17 dicembre 2020, n. 280, doc. web n. 9524175*)
- dall'altro lato, all'Autorità stessa, al fine di agevolare l'attività istruttoria e consentire il tempestivo accertamento della conformità dei trattamenti

Necessità che sia **tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni** riguardanti la protezione dei dati personali, sicuramente in attività espletate dall'Autorità quali:

- accertamenti ispettivi
- audizioni
- richieste di parere
- riunioni

L'IMPORTANZA DEL RPD

L'obbligo di designazione

Sempre per le autorità pubbliche e gli organismi pubblici, escluse le autorità giurisdizionali quando esercitano funzioni giurisdizionali (*provv. 11 febbraio 2021, n. 54, doc. web n. 9556625*)

Per tutti gli altri soggetti, sempre in presenza di determinate condizioni (*provv. 28 aprile 2022, n. 163, doc. web n. 9777996*)

I dati di contatto del RPD

- **Comunicazione all'Autorità** (*provv. 1° ottobre 2020, n. 173, doc. web n. 9483375*) – utilizzando esclusivamente l'apposita procedura online
- **Pubblicazione sul sito web istituzionale** (*provv. 12 marzo 2020, n. 56, doc. web n. 9429218*)

Necessità di mantenere i contatti **aggiornati** (*provv. 15 dicembre 2022, n. 423 doc. web n. 9852800*)

Mettere a disposizione del RPD canali di contatto **autonomi** da quelli del titolare/responsabile (*provv. 7 aprile 2022, n. 119, doc. web n. 9773950*)

Possibilità di RPD unico per più titolari/responsabili pubblici, ma adempimenti informativi in capo a ciascuno di questi

L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RPD

Qualità professionali

- Conoscenza specialistica della normativa e delle prassi
- Capacità di assolvere i compiti

In relazione alla complessità dei trattamenti, alla qualità e quantità dei dati personali trattati, all'esistenza di trasferimenti sistematici ovvero occasionali di dati personali al di fuori dell'UE

Conoscenza del settore in cui opera

Dimostrazione attraverso documentata esperienza professionale e/o partecipazione ad attività formative specialistiche

Il possesso di specifici titoli (laurea, iscrizione ad un albo professionale, certificazione) non può di per sé portare a restrizioni sproporzionate e ingiustificate all'accesso alle selezioni ma occorre considerare in concreto l'attinenza e la proporzionalità tra quanto richiesto e la complessità del compito da svolgere, comprovando le scelte effettuate (*sent. TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 13 settembre 2018, n. 287; atto di segnalazione AGCM AS1636, 2 gennaio 2020*)

Secondo l'Autorità del Lussemburgo, in caso di trattamenti complessi occorre un'esperienza professionale di almeno tre anni (prov. del 15 ottobre 2021)

L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RPD

Interno o esterno?

Alcune peculiarità in caso di RPD esterno:

- **pluralità di incarichi** e supporto adeguato
- individuazione della **persona fisica referente** della persona giuridica
- **allineamento** tra i vari atti (contratto di servizi, atto di designazione e pubblicazione/comunicazione al Garante)

Durata pluriennale e autonoma dal vertice

L'INDIPENDENZA DEL RPD

Art. 38, par. 3: *Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati **non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti**. Il responsabile della protezione dei dati **non è rimosso o penalizzato** dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento **per l'adempimento dei propri compiti**. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*

Art. 38, par. 6: *Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che **tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi***

Cons. 97: [...] *Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti **in maniera indipendente***

L'INDIPENDENZA DEL RPD

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE

L'art. 38, par. 3, seconda frase, del Regolamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento **può licenziare il RPD che sia suo dipendente solo per giusta causa**, anche se il licenziamento non è connesso all'esercizio dei compiti di quest'ultimo responsabile, **a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale Regolamento** (*sent. 22 giugno 2022, causa C-534/20; sent. 9 febbraio 2023, causa C-453/21*)

L'art. 38, par. 3, tutelando il RPD contro qualsiasi decisione che ponga fine alle sue funzioni, gli faccia subire uno svantaggio o costituisca una sanzione, qualora una siffatta decisione sia connessa all'adempimento dei suoi compiti, mira essenzialmente a preservare l'indipendenza funzionale del RPD e, pertanto, a garantire l'efficacia delle disposizioni del Regolamento. Tale disposizione non persegue, per contro, lo scopo di disciplinare in via generale i rapporti di lavoro tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e i suoi dipendenti, i quali possono essere interessati solo in modo accessorio, nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di tali obiettivi.

Per contro, eccettuata la tutela specifica del RPD prevista all'art. 38, par. 3, la fissazione di norme relative alla tutela contro il licenziamento del RPD che sia dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento non rientra né nell'ambito della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, né in quello della libera circolazione di tali dati, bensì nel settore della politica sociale.

Una simile protezione rafforzata non può compromettere la realizzazione degli obiettivi del Regolamento. Orbene, ciò si verificherebbe se essa impedisse qualsiasi licenziamento, da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, del RPD che non possieda più le qualità professionali richieste per assolvere i suoi compiti o che non li svolga in conformità alle disposizioni del Regolamento.

L'INDIPENDENZA DEL RPD

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE

L'art. 38, par. 6, del Regolamento deve essere interpretato nel senso che **può configurarsi un «conflitto di interessi»**, ai sensi di tale disposizione, **qualora il RPD sia incaricato di altri compiti o funzioni che lo indurrebbero a determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali presso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento**, circostanza che spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso, **sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze pertinenti**, in particolare della struttura organizzativa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e alla luce dell'insieme della normativa applicabile, ivi comprese eventuali politiche interne di questi ultimi *(sent. 9 febbraio 2023, causa C-453/21)*

Il Regolamento non stabilisce alcuna incompatibilità di principio **tra, da un lato, l'esercizio delle funzioni di RPD e, dall'altro, quello di altre funzioni presso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.**

L'art. 38, par. 6, mira essenzialmente a preservare l'indipendenza funzionale del RPD e, pertanto, a garantire l'efficacia delle disposizioni del Regolamento.

Un RPD non può essere incaricato di svolgere compiti o funzioni che lo indurrebbero a determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali **presso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.** Infatti, **conformemente al diritto dell'Unione o al diritto degli Stati membri in materia di protezione dei dati**, il controllo di tali finalità e mezzi deve essere effettuato in modo indipendente dal RPD.

L'INDIPENDENZA DEL RPD

Conflitto di interessi in caso di incarichi monocratici

L'indagine va fatta caso per caso, guardando alla specifica struttura organizzativa del singolo titolare/responsabile, tenendo conto delle dimensioni, delle risorse e delle complessità dell'ente

In generale, per i ruoli di:

- responsabile finanziario/contabilità
- direzione risorse umane
- responsabile IT (*prov. Autorità Baviera del 20 ottobre 2016*)
- responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- responsabile dei sistemi informativi
- responsabile dell'ufficio di statistica
- dirigente dei dipartimenti che si occupano di conformità normativa, gestione del rischio e *audit* interni (*prov. Autorità Belgio del 28 aprile 2020*)

Specifici interventi del Garante:

- direttore amministrativo di un'Accademia di belle arti (*prov. 16 settembre 2021, n. 318, doc. web n. 9718134*)
- responsabile dell'Area affari generali di un Comune (*prov. 12 maggio 2022, n. 174, doc. web n. 9781242*)
- direttore di un Conservatorio (*prov. 10 novembre 2022, n. 367, doc. web n. 9835095*)

L'INDIPENDENZA DEL RPD

Conflitto di interessi in caso di partecipazione a organismi collegiali

Purché la normativa vigente contempra **misure che possono ritenersi adeguate a prevenire rischi di conflitti di interessi**, come, ad esempio, la previsione che i componenti che ritengano di trovarsi in tale situazione, lo dichiarino e, conseguentemente, si astengano sia dalla discussione che dalla deliberazione. In ogni caso, il titolare/responsabile deve tenere nella dovuta considerazione il fatto che l'accumulo di incarichi ulteriori sulla figura chiamata a svolgere il ruolo di RPD inficia la capacità del medesimo di assolvere efficacemente ai compiti assegnatigli dal Regolamento.

Conflitto di interessi in caso di avvocato che rappresenta in giudizio l'Ente su problematiche di protezione dei dati

Per esserci conflitto basta che sia astrattamente possibile che il giudice si pronunci nel merito, anche incidentalmente, su questioni relative alla protezione dei dati personali.

Atteso che il RPD condivide con l'Ente l'interesse a ottenere il rigetto dei ricorsi, **ove il RPD rilevasse violazioni della normativa in materia di protezione dei dati, non potrebbe portare le stesse all'attenzione del titolare** senza, al contempo, pregiudicare la posizione processuale dell'Ente e il suo stesso interesse, in quanto legale, a ottenere una pronuncia favorevole.

Di converso, **le eventuali valutazioni effettuate dal medesimo soggetto, in quanto legale, potrebbero compromettere l'autonomia di giudizio e la posizione di indipendenza che lo stesso, in veste di RPD, è tenuto ad assicurare.**

Peraltro, **la controparte**, dalla sua prospettiva, in conseguenza del mandato ricevuto dal RPD, **non potrebbe più rivolgersi allo stesso, confidando nella sua imparzialità nell'espletamento dei propri compiti**, essendo stata svuotata, di fatto, la previsione di cui all'art. 38, par. 4, del Regolamento, secondo cui gli interessati possono contattare il RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e per l'esercizio dei loro diritti.

(prov. 9 giugno 2022, n. 214, doc. web n. 9794895)

L'ATTIVITA' DEL RPD

Informare e fornire consulenza al titolare/responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni relative alla protezione dei dati

Sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare/responsabile in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo

È importante documentare l'attività svolta

L'ATTIVITA' DEL RPD

Informazione
e formazione

Coinvolto
nella
definizione di
**procedure e
policies**
interne

Monitoraggio
dei
trattamenti

Registro dei
trattamenti

Supporto
nella
**valutazione
d'impatto**

Punto di
contatto per
gli **interessati**

Coinvolto
nella gestione
dei **data
breach**

Coinvolto
nella stipula
dei **contratti**
(esempio
cloud)

...


L'ATTIVITA' DEL RPD

Alcune buone pratiche

- Agenda per confronti periodici
- Verbalizzazione degli incontri
- Contatti con uffici/referenti
- Azioni informative
- Supporto negli adempimenti
- Proposte di misure
- Reti di RPD

**Ma non si sostituisce al titolare/responsabile
nelle decisioni finali**

IL RPD E IL TITOLARE/RESPONSABILE





L'Autorità del Lussemburgo ha sanzionato un titolare in quanto (*prov. del giugno 2021*):

- il RPD non veniva coinvolto nelle riunioni su questioni connesse ai trattamenti
- il RPD non riferiva al vertice
- il RPD non rendicontava l'attività in maniera formale e frequente
- Il RPD non aveva un piano di *audit* periodico sui trattamenti

IL RPD E IL TITOLARE/RESPONSABILE

Accesso alle informazioni

Obbligo del segreto




 Ministero dell'Istruzione e del Merito
 | 

didacta italia

8-10 MARZO 2023
FORTEZZA DA BASSO
FIRENZE

ORGANIZZAZIONE



PARTNER SCIENTIFICO



PARTNER



COMITATO ORGANIZZATORE

